



249 18 / 17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

eu 201

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. PASQUALE D'ASCOLA

- Presidente -

CONDOMINIO

Dott. LORENZO ORILIA

- Rel. Consigliere -

Dott. ALBERTO GIUSTI

- Consigliere -

Ud. 12/09/2017 - CC.

Dott. ELISA PICARONI

- Consigliere -

R.G.N. 5788/2014

Dott. ANTONINO SCALISI

- Consigliere -

Ca. 24918
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 5788-2014 proposto da:

(omissis) , rappresentato e difeso dall'avv. (omissis)
(omissis) domiciliato in Roma presso la Corte Suprema di Cassazione;

9

- ricorrente-

contro

CONDOMINIO (omissis) ;

- intimato-

avverso la sentenza n. 1433/2013 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 01/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

8355
7

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1 (omissis) , proprietario di due box auto all'interno dell'edificio condominiale sito a (omissis) , convenne innanzi al locale tribunale il condominio per ottenere il risarcimento dei danni causati da infiltrazioni d'acqua dovute alla cattiva manutenzione di parti comuni dell'edificio, compresi quelli da lucro cessante.

Il convenuto contestò la domanda.

In corso di causa intervenne volontariamente (omissis) , (frattanto divenuta proprietaria dei box) associandosi alla domanda risarcitoria dell'attore e il Tribunale, in accoglimento della pretesa, condannò il Condominio al risarcimento del danno nella misura di €. 9.000,00 in favore dell'attore e €. 2.000,00 in favore dell'intervenitrice ordinando altresì al convenuto di eseguire le opere necessarie ad eliminare la causa delle infiltrazioni.

2 La Corte d'Appello di Palermo accolse parzialmente l'impugnazione del Condominio, riducendo l'importo del risarcimento fissato dal primo giudice in favore dell'attore (da €. 9.000,00 a €. 7.900,00) ed eliminando la condanna al pagamento di 2.000,00 euro in favore dell'intervenitrice pure disposta dal Tribunale), con compensazione delle le spese del doppio grado.

Per quanto ancora interessa, la Corte di merito ritenne non raggiunta la prova del danno da lucro cessante, liquidato dal primo giudice senza specificazione dei parametri utilizzati e sulla scorta di deposizioni *de relato*. La compensazione delle spese venne motivata in considerazione della reciproca soccombenza.

3 Contro tale sentenza ricorre per cassazione il (omissis) sulla base di due motivi.

Il Condominio non ha svolto difese in questa sede.

Il relatore ha proposto l'inammissibilità del primo motivo e il rigetto per manifesta infondatezza del secondo.

Il ricorrente ha depositato memoria.

4.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 5 cpc, "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione

su un fatto decisivo per il giudizio" ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc. dolendosi del rigetto della pretesa risarcitoria sotto il profilo del lucro cessante (mancato utilizzo dei box a causa delle infiltrazioni d'acqua); critica la motivazione della sentenza rimproverando alla Corte di merito di non avere valutato l'intero quadro probatorio ed in particolare lo stato di degrado dei box che li rendeva inidonei alla cessione e locazione a terzi.

4.2 Col secondo motivo, sempre richiamando l'art. 360 comma 1 n. 5 cpc, il ricorrente deduce ancora un vizio di motivazione della sentenza sulla regolamentazione delle spese, dolendosi della compensazione integrale.

I due motivi, ben suscettibili di esame unitario per il comune riferimento al vizio motivazionale, sono inammissibili. Entrambi infatti investono la motivazione della sentenza, rispettivamente sulla prova del danno da lucro cessante (primo motivo) e sulla compensazione delle spese (secondo motivo), e quindi denunziano un vizio che oggi non è più possibile far valere in sede di legittimità, come chiaramente si evince dall'art. 360 n. 5 nella versione attualmente in vigore ed applicabile alla fattispecie in esame. Il legislatore, per una precisa scelta volta a ridurre il contenzioso in sede di legittimità, consente di far valere l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ipotesi oggi non ricorrente e neppure dedotta. E la stessa memoria del ricorrente è ancora una volta incentrata sul vizio di motivazione.

Il ricorso va pertanto respinto, ma senza addebito di spese (l'altra parte è rimasta intimata).

Considerato che il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 per cui sussistono le condizioni per dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore

9

importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.


P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.

Roma, il 12.9.2017.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

20 OTT. 2017



Il Funzionario Giudiziario
Luisa PASSINETTI





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 20 ottobre 2017

La presente copia si compone di 4 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 0.96